



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO**

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>LOCATELLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CHIAMETTI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CRISAFULLI</b>	<b>GIUSEPPA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1114/2017  
depositato il 01/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C00773/2015 IRPEF-ADD.REG.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C00773/2015 IRPEF-ADD.COM.  
2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C00773/2015 IRPEF-ALTRO 2010  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

MARINI CARLO  
VIA E. DE AMICIS 53 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1114/2017

UDIENZA DEL

17/07/2017 ore 09:30

N° 5078/17

PRONUNCIATA IL:

17/07/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28 LUG 2017

Il Segretario

Il Segretario  
Maria Antonella Polese

**R.G.R. 1114/2017**

Ricorso avverso **avviso di accertamento n. T9D013C00773**, emesso dalla DP I di Milano, notificato in data 22 dicembre 2016 e relativo all'anno d'imposta 2010 (dichiarazione omessa) con il quale venivano accertati redditi diversi per €.

\* \* \*

Con ricorso depositato il 1° marzo 2017, la ricorrente tale \_\_\_\_\_ impugnava l'atto in epigrafe, sostenendone la sua illegittimità. La questione traeva origine dagli incassi di numerosi assegni per un totale di €. \_\_\_\_\_, incassi che derivavano dalla vendita di due \_\_\_\_\_, di proprietà della ricorrente, rispettivamente, dal valore di €. \_\_\_\_\_, e di €. \_\_\_\_\_. Di tale compravendita veniva reperita solamente un "accordo di compravendita" dattiloscritto nel quale, appunto, si conveniva tale cessione con l'avente causa, tale \_\_\_\_\_.

La contribuente evidenziava che l'omessa dichiarazione era solo presunta che l'accertamento effettuato non era sintetico e neppure bancario in senso proprio, lamentando il fatto che l'ufficio si era limitato a considerare quegli assegni come redditi diversi, non producendo alcuna prova, ex art. 2697 c.c., in tale senso. Precisava che la dichiarazione non era stata omessa bensì non doveva essere presentata, poiché la stessa, sin dal 2010, possedeva solo redditi da pensione erogata dall'INPS. Leggendo la motivazione dell'atto, la contribuente rilevava che la stessa si fondava solo ed esclusivamente sul fatto che la documentazione fornita (accordo di compravendita) era stato ritenuto non idoneo poiché privo di data certa. Altresì precisava che i gioielli venduti erano pervenuti alla contribuente negli anni 1998 e 1999 come risultante dalle certificazioni gemmologiche allegate agli accordi di compravendita. A suffragio della validità della prova (accordo di compravendita) la contribuente evidenziava la perfetta coincidenza degli assegni accertati con quelli incassati oltre alla perfetta coincidenza temporale. Riteneva la pretesa erariale priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Chiedeva, previa concessione dell'istanza di sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato. **In data 24 aprile 2017 l'ufficio delle entrate si costituiva in giudizio.** Esordiva specificando come a'sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/73, in caso di omessa presentazione della dichiarazione l'ufficio era autorizzato a servirsi di qualsiasi elemento probativo ai fini dell'accertamento, privo anche dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, con inversione dell'onere della prova che incombeva sulla contribuente. Nella specie, l'ufficio riteneva che tale onere probatorio non era stato suffragato da documenti aventi data certa o provenienti da fonti affidabili quali pubbliche amministrazioni o notai, ecc..

el



Come diretta conseguenza di quanto appena descritto l'ufficio riteneva che la ricorrente avesse potuto redigere *ad hoc* quella scrittura provata non autenticata e, pertanto, tale prova non poteva essere considerata idonea. Citava sul punto della giurisprudenza di merito dalla quale ricavava che in caso di accertamento bancario, incombeva sul contribuente l'onere di provare che i flussi finanziaria transitati dal conto corrente non erano fiscalmente rilevanti. Riteneva poi inammissibile l'istanza di sospensione e nel qual caso l'adito Collegio l'accogliesse, l'ufficio sottolineava la mancanza dei requisiti di cui all'art. 47 del D.lgs. 546/92. Chiedeva il rigetto del ricorso.

**La commissione adita, in esito all'udienza di cui all'art. 47 del D.lgs. 546/92, il giorno 8 maggio 2017, disponeva l'accoglimento dell'istanza di sospensione.**

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

\* \* \*

La Sezione giudicante così decide. Il ricorso viene rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Il fatto consiste nella circostanza che la contribuente ha ricevuto nel corso dell'anno 2010 numerosi assegni emessi a suo favore, da \_\_\_\_\_, per un totale complessivo di euro \_\_\_\_\_ che l'ufficio ha dettagliatamente elencato dell'avviso di accertamento. L'amministrazione finanziaria nel marzo del 2015 inviava alla contribuente il questionario al fine di acquisire idonee spiegazioni e giustificazioni. Si legge nell'avviso spiccato dall'ufficio che con r.r. datata aprile 2015 la contribuente rispondeva, per il tramite del proprio professionista inviando certificazione medica rilasciata dall'ospedale nella quale si evidenziavano patologie cliniche che non le consentivano di fornire le spiegazioni richieste nel questionario.

Successivamente, il professionista veniva contattato a mezzo mail dall'ufficio che si presentava nel novembre 2016 consegnando copia di due scritture private, scritte a mano e riportanti le firme della ricorrente e di tale \_\_\_\_\_, con le quali cedeva a quest'ultimo, previo integrale pagamento (stabilito in forma rateale), due gioielli al prezzo rispettivamente di € \_\_\_\_\_ e € \_\_\_\_\_

L'ufficio analizzava tale documentazione e classificava il reddito percepito nel corso dell'anno 2010, pari a € \_\_\_\_\_ fra i redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR e, di conseguenza, accertava per l'anno sopra richiamato, a' sensi dell'art. 41 D.P.R. 600/73 il reddito complessivo ai fini IRPEF e addizionale regionale e comunale pari a € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ quali redditi diversi e € \_\_\_\_\_ quale reddito di pensione). Questo Giudice, dai documenti allegati al fascicolo processuale, ritiene che le prospettazioni della ricorrente siano generiche. L'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, o di dichiarazione nulla, ai fini delle

Rea



imposte dirette e IVA, può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento, utilizzando metodologie induttive e, quindi, anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza: a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'ufficio, spetta al contribuente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. Ritiene questo Collegio che la prova fornita dall'odierna ricorrente, nel caso in esame, sia generica e non suffragata da documenti provenienti da pubbliche amministrazioni o da soggetti deputati a funzioni certificative. La contribuente ha inteso giustificare le entrate rilevate dall'ufficio, sulla base di una scrittura privata che non ha data certa e le cui sottoscrizioni non sono dotate di autenticità, per cui ben può essere stata redatta *ad hoc* al solo scopo di giustificare i rilevi contestati dall'ufficio. Né dalle certificazioni gemmologiche, allegate dall'odierna ricorrente, è possibile individuare alcun elemento che sia idoneo a collegarli ai beni di proprietà della ricorrente. Tenuto conto che le singole somme corrisposte dall'acquirente al venditore, a giudizio di questo Collegio, non sono di poco conto, trattandosi di svariati migliaia di euro, è difficile che l'acquirente del bene, dietro esborsi di somme mensili, perché il pagamento era frazionato, non si sia fatto rilasciare alcuna garanzia dal venditore, tenuto altresì conto dell'età anagrafica, alquanto avanzata della ricorrente. Ma di tutto questo agli atti del processo non vi è prova. In definitiva, semplici scritture private riportanti movimentazioni in uscita o in entrata, o dichiarazioni di parte, non sono idonee a superare le presunzioni legali, vista l'assoluta assenza di certezza e attendibilità delle stesse. Questo Consesso si accosta alla giurisprudenza di legittimità Cassazione, sentenze numero 10578/2011; 18081/2010; e 7766/2008. Ebbene, secondo tale giurisprudenza: *"....quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti"*. Ebbene, la documentazione prodotta dalla contribuente risulta essere insufficiente e non completa. Si legge nelle controdeduzioni dell'ufficio che la certificazione dello stato di salute della ricorrente, allegata dalla stessa, si riferisce ad annualità successive rispetto a quella dell'accertamento impugnato.

*Sulla risposta al questionario*

201



Sul punto, le osservazioni del Giudice sono le seguenti. La risposta al questionario risulta essere tardiva. L'invio di quest'ultimo alla contribuente é del marzo 2015; la risposta dell'aprile 2015 verte sul fatto dell'invio di certificazione medica dell'Ospedale di Melegnano, nella quale erano evidenziate patologie cliniche. Nel novembre 2016, il professionista contattato dall'ufficio, consegnava copia delle scritture, il cui contenuto è stata indicato sopra. Ebbene, la risposta tecnica al questionario è avvenuta solo in parte e con ritardo di oltre un anno (aprile 2015 e novembre 2016).

Confrontando le date sopra, al questionario è stata data risposta in termini che oltrepassano di gran lunga quelli fissati dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973, non sussistendo neppure la prova della proroga di venti giorni, stabiliti per legge.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene rigettato e confermato *in toto* l'operato dell'ufficio.

#### *Spese processuali*

Le spese vengono sopportate da parte soccombente, per l'importo indicato in dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in complessivi €

Milano, 17 luglio 2017

Il Giudice Tributario, *reh est.*  
dott. Guido Chianetti

Il Presidente  
dott. Giuseppe Locatelli  
*Locatelli G.*